



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

così composta:

dr.ssa Maria Enrica Puoti presidente

dr.ssa Maria Delle Donne consigliere

dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, decisa a seguito di discussione orale, *ex art. 281-sexies c.p.c.*, all'udienza del giorno 10/9/2021 e vertente

TRA

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (già BIEFFE5 S.p.A.), (C.F. e P.IVA 03562770481), con l'avvocato Salvatore Cicogna;

PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE

E

Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.), (C.F. e P.IVA 04084061003), con l'avvocato Marco Federici nel cui studio in Roma Via delle Milizie n. 4 è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

E

INPS (C.F. 80078750587), con l'avvocato Maria Carla Attanasio, elettivamente domiciliato in Roma via Amba Aradam n. 5;

PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 22203 depositata il 7/11/2013 del Tribunale di Roma.

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “*Con atto di citazione notificato il 5.1 .2010 Ktesios s.p.a., società di intermediazione finanziaria iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B. e operante nel*

settore dei finanziamenti personali garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950, premesso che: l'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005 (convertito nella L. n. 80/2005) e il successivo regolamento contenuto nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 313/2006 avevano esteso alla categoria dei pensionati la possibilità di ottenere finanziamenti personali mediante la cessione del quinto della pensione; con deliberazione n. 46 del 9.5.2007 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) aveva approvato le "Disposizioni per la cessione del quinto", nelle quali era stabilito, tra l'altro, che l'esecuzione dei contratti di cessione fosse subordinata all'accettazione delle disposizioni di cui alla delibera da parte degli intermediari finanziari (art. 2) e che il cessionario dovesse impegnarsi a corrispondere all'istituto un onere annuo per l'attività prestata, differente a seconda che gli intermediari finanziari avessero o meno stipulato la convenzione di cui all'art. 8 del D.M. n. 313/2006 (art. 12); con circolare n. 91 del 31.5.2007 l'Inps aveva previsto che le banche e le società finanziarie non aderenti alla convenzione dovessero richiedere un "accreditamento" mediante la compilazione di un modulo contenente alcune indicazioni obbligatorie, la cui sottoscrizione avrebbe comportato l'accettazione delle disposizioni approvate dal CdA con la deliberazione n. 46/2007; la previsione dell'art. 12 era illegittima vuoi perché imponeva il pagamento di un onere non previsto da alcuna disposizione normativa per un'attività che costituiva adempimento di un obbligo legale, da prestare gratuitamente, vuoi perché poneva immotivatamente a carico degli intermediari non convenzionati, compresa essa attrice, un costo notevolmente superiore rispetto a quello stabilito per gli intermediari convenzionati (€ 65,00, anziché circa € 18,00 per ciascun contratto di cessione); l'Inps aveva dato seguito alla propria deliberazione, pretendendo il pagamento della somma di € 193.786,68 per l'annualità 2007 e € 865.845,00 per l'annualità 2008; tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'Inps, chiedendo accertarsi che nulla era dovuto a titolo di rimborso degli oneri per l'attività di gestione delle operazioni di cessione del quinto relativi alle suddette annualità, previa dichiarazione, ove si ritenesse perfezionato un accordo tra le parti con la sottoscrizione del "modulo di accreditamento", della nullità parziale, ai sensi dell'art. 1418, commi 1 e 2, e 1419 c.c., delle disposizioni contenute nell'art. 12 della deliberazione del C.d.A. dell'Inps n. 46/2007.

Si costituiva l'Inps, che contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, rilevando anche come il Tribunale di Roma avesse rigettato il ricorso ex art. 700 c. p.c. ante causam presentato dalla società attrice e il successivo reclamo; avanzava inoltre domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna al pagamento degli oneri richiesti, oltre agli accessori di legge.

Con comparsa depositata il 22.7.2010 interveniva volontariamente in giudizio ex art. 105 c.p.c. la società Bieffe5 s.p.a., anch'essa operante, come l'attrice, nel settore del credito al consumo con attività di erogazione di finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto della pensione, chiedendo dichiararsi anche nei suoi confronti l'insussistenza del diritto dell'Inps al rimborso degli oneri in oggetto per gli anni 2007 e 2008.

All'udienza del 19.3.2013 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.

§ 2. – All’esito del giudizio il Tribunale ha rigettato le domande di Ktesios s.p.a. e Bieffe5 s.p.a.; ha accolto la domanda riconvenzionale dell’Inps e condannato Ktesios s.p.a. al pagamento, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della somma di € 193.786,68, oltre interessi legali dall'8.11.2008, e della somma di € 865.845,00, oltre interessi legali dal 24.11.2009, fino al soddisfo; ha condannato Ktesios s.p.a. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Inps, liquidate in € 15.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, e infine condannato Bieffe5 s.p.a., alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Inps, liquidate in € 1.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda principale è infondata e va, pertanto, rigettata, facendo applicazione dei principi affermati da questo Tribunale nell'ordinanza resa il 18.1.2009 in sede di reclamo avverso il ricorso cautelare presentato da Ktesios (doc. 2 fasc. Inps) e nell'ordinanza emessa il 14.5.2012 a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso nei confronti dell'Inps da altra società avente il medesimo oggetto (allegata alla comparsa conclusionale Inps) .

Giova premettere, in via generale, come il finanziamento da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio sia disciplinato dal D.P.R. n. 180/1950, come modificato dapprima dall'art. 1 , comma 1 37, della L. n. 311/2004, che ne ha esteso l'applicazione ai dipendenti privati, e poi dall'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005 (convertito nella L. n. 35/2005), che ne ha esteso l'applicazione ai pensionati pubblici e privati, prevedendo, in particolare, la possibilità per questi ultimi di contrarre con Banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 prestati da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Detta ultima estensione è divenuta operativa a seguito dell'emanazione del regolamento attuativo, contenuto nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 313 del 27.12.2006, il quale, all'art. 8, ha previsto la possibilità per gli enti previdenziali di stipulare apposite convenzioni con gli istituti finanziatori con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle medie di mercato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inps n. 46 del 9.5.2007 sono state approvate le disposizioni applicative per la cessione del quinto della pensione, che hanno posto a carico degli intermediari finanziari cessionari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui al D.M. n. 313/2006 (come la società Ktesios) l'obbligo di corrispondere all'istituto un onere annuo per l'attività prestata pari a € 65,00 per ciascun contratto di cessione, più gravoso rispetto a quello degli intermediari finanziari convenzionati (art. 12).

La circolare dell'Inps n. 91 del 31.5.2007 ha stabilito al punto 2 ("Adempimenti preliminari alla notifica del contratto di cessione"), tra l'altro, che le banche e gli intermediari finanziari interessati alla concessione dei prestiti contro cessione del quinto devono, preliminarmente alla stipula dei contratti, richiedere l'accreditamento presso l'Inps, compilando l'apposito modulo, reperibile sul sito internet dell'istituto, contenente l'indicazione obbligatoria di alcuni dati, con la precisazione che "la sottoscrizione del modulo per la richiesta di accreditamento, rappresenta formale accettazione, da parte della Banca/Intermediario Finanziario delle "Disposizioni " approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 46 del 9 maggio 2007, di cui si può prendere visione sul sito internet dell'Istituto" (punti 2.2. e 2.3).

Nella specie, risulta che la società Ktesios in data 6.6.2007 ha trasmesso all'Inps il modulo per ottenere l'accreditamento, impegnandosi espressamente ad osservare le disposizioni di cui al regolamento approvato dal C.d.A. con la citata delibera n. 46/2007 (docc. 6 fasc. attrice 8 fasc. Inps).

Deve reputarsi che, per effetto di tale sottoscrizione, si sia concluso un negozio, il cui contenuto è determinato per relationem, con rinvio a una fonte esterna regolamentare, e che, pertanto, gli oneri contestati abbiano fonte negoziale.

Non contrasta con la suddetta ricostruzione la circostanza che l'accreditamento è condizione necessaria per poter ricevere i ratei dei contratti di cessione e, dunque, per esercitare l'attività professionale: ed invero, l'operatore finanziario è libero di scegliere se effettuare tali operazioni, che consentono l'accesso ad un' ampia fascia di mercato e dunque sono fonte di significativi ricavi (come riconosciuto dalla stessa Ktesios), dovendo in tal caso accettare le

disposizioni regolanti le stesse, comprese quelle che prevedono a suo carico l'obbligo di corrispondere all'ente previdenziale gli oneri in oggetto.

Vi è da aggiungere poi che frutto di una precisa scelta della società Ktesios, legata a valutazioni di convenienza economica, è quella di operare rimanendo solo accreditata, senza sottoscrivere con l'istituto la convenzione, la quale le consentirebbe di versare oneri inferiori, a fronte però dell'impegno ad erogare i finanziamenti a condizioni di mercato più favorevoli per i pensionati (v. schema di convenzione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Inps con deliberazione n. 51 del 5.5.2007 — doc. 7 fasc. Inps).

Soltanto nella comparsa conclusionale la difesa di Ktesios ha sostenuto di essere stata costretta ad accreditarsi per non uscire dal mercato, non potendo aderire alla convenzione che impone tassi e condizioni operative (divieto di vendita «tramite reti esterne») non praticabili dagli intermediari finanziari. L'assunto, tuttavia, oltre a non essere dimostrato, conferma che la mancata sottoscrizione della convenzione è legata a una precisa libera scelta dell'ente finanziatore, dettata da ragioni economiche.

Le suesposte considerazioni e l'espresso e chiaro richiamo alle disposizioni di cui alla delibera n. 46/2007 contenuto nel modulo per l'accreditamento inducono ad escludere la sussistenza degli artifici insidiosi e della violenza lamentati e dei profili di nullità parziale del contratto dedotti, peraltro molto genericamente, da Ktesios, ossia la violazione di norme imperative e la mancanza dell'accordo e della causa ex art. 1418 c.c. (v. atto di citazione, pp. 8 e 9).

In particolare, deve osservarsi come non vi sia affatto contrasto tra il delineato regolamento negoziale e la disciplina legislativa, che — secondo la tesi di Ktesios -- imporrebbe la gratuità delle prestazioni rese dall'ente pensionistico.

Le disposizioni di cui al D.P.R. n. 180/1950 e al D.M. n. 313/2006 (e, prima ancora, l'art. 1260 c.c.) si limitano a non prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'ente pensionistico, terzo ceduto, ma non impediscono alle parti di pattuire la spettanza di tale rimborso. Né può sostenersi che la gratuità degli adempimenti del ceduto discenda automaticamente dal fatto che la loro esecuzione sia prevista come obbligatoria dalla legge.

D'altra parte il rimborso degli oneri per cui è causa — a differenza di quanto sostenuto dalla società cessionaria — è giustificato dai notevoli costi che l'Inps deve affrontare per l'espletamento del servizio, che si aggiungono a quelli dell'ordinaria attività istituzionale; infatti, le operazioni di cessione del quinto, molto numerose sull'intero territorio nazionale, comportano attività complesse, che vanno dal calcolo della quota cedibile alla trattenuta da effettuare su ogni singola pensione da riversare sulle coordinate bancarie dell'operatore finanziario e dunque richiedono un ulteriore impiego di risorse umane e informatiche, come evidenziato nel documento 29 allegato alla deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps n. 3 del 27.3.2007 (doc. 12 fasc. Inps).

Nessuna rilevanza, inoltre, può attribuirsi alla circolare del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato n. 63 del 16.10.1996, la quale, nel dettare istruzioni in ordine alla concessione dei prestiti ai dipendenti pubblici da estinguere mediante il diverso istituto della delegazione di pagamento convenzionale, afferma che il servizio va reso a titolo oneroso (con oneri a carico del delegatario), mentre per le cessioni e le deleghe previste dalle norme vigenti (D.P.R. n. 180/1950) "esiste un obbligo legale di dar corso ad esse a titolo gratuito", trattandosi di un'interpretazione contenuta in un atto giuridico che non assume valore di norma esterna vincolante, ma ha portata limitata all'ordinamento particolare dell'amministrazione che l'ha adottata e alle altre amministrazioni che sono tenute a prestare osservanza alle istruzioni da essa dettate in virtù del particolare rapporto che le lega alla prima (docc. 4 fasc. Ktesios e 13 fasc. Inps).

Accertata la debenza degli oneri de quibus, va esaminata la domanda riconvenzionale avanzata dall'Inps.

Deve in primo luogo affermarsi la sua ammissibilità, inizialmente ontestata da Ktesios, in quanto l'Inps si è costituito venti giorni prima dell'udienza fissata dal G.I. a norma dell'art. 168-bis, comma 5, c. p.c. (art. 66 c.p.c.).

Nel merito, la domanda è fondata.

Dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta in riconvenzionale (docc. 8-1 1), rispetto alla quale nessuna contestazione è stata svolta, risulta, infatti, che gli oneri spettanti all'Inps ammontano a € 93.786,68 per l'annualità 2007 e € 865.845,00 per l'annualità 2008.

Ktesios s.p.a. va, pertanto, condannata a versare le suddette somme, oltre interessi legali dagli atti di messa in mora, datati, rispettivamente 3.11.2008 e 24.11.2009 (docc. 8 e 9 cit.).

Passando all'intervento della società Bieffe5, da qualificarsi come litisconsortile (o adesivo autonomo), ai sensi dell'art. 105 comma 1, c. p.c.,) essendo stata svolta una domanda autonoma nei confronti dell'Inps, quest'ultimo ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività, in quanto effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la tempestiva costituzione del convenuto (artt. 166 e 167 c.p.c.).

L'eccezione è infondata.

Sulla questione della portata e dell'ampiezza delle facoltà attribuite al terzo intervenuto ai sensi dell'art. 105 c.p.c. in un processo nel quale sono già maturate preclusioni per le parti originarie si sono affermate in dottrina e giurisprudenza posizioni contrastanti, che offrono una differente soluzione all'esigenza di coordinare il dato letterale dell'art. 268, commi 1 e 2, c.p.c. con il sistema delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353/1990 e che oscillano tra la valorizzazione delle preclusioni (in nome della celerità del processo, da ricondursi al principio del giusto processo) e la salvaguardia massima del simultaneus processus e della garanzia del contraddittorio (che pure trova fondamento nella Costituzione).

Il problema sussiste solo con riferimento alle ipotesi di intervento principale e litisconsortile (o adesivo autonomo), non anche nel caso di intervento adesivo dipendente, in cui il terzo non fa valere un proprio diritto.

Secondo un indirizzo diffuso nella giurisprudenza di merito, ampiamente richiamato dall'Inps nella comparsa conclusionale, ferma la possibilità di intervenire sino al momento della precisazione delle conclusioni (art. 268, comma 1, c.p.c.), deve escludersi, stante la previsione dell'art. 268, comma 2, c.p.c., la possibilità per il terzo (salva l'ipotesi di comparizione volontaria per l'integrazione necessaria del contraddittorio) di proporre domande nuove una volta che tale facoltà sia preclusa alle parti originarie del giudizio. Il rigore di questa tesi discende dalla considerazione che la presenza dell'interventore volontario non è necessaria nel giudizio già instaurato da altre parti, ma trova fondamento nell'esigenza di concentrazione dei giudizi connessi. Tale esigenza non può tuttavia prevalere rispetto alla necessità di salvaguardare la celerità del processo (rispetto alla quale sono strumentali le preclusioni introdotte dal legislatore del 1990), che trova fondamento nel giusto processo delineato all'art. 111 Cost. Del resto, si osserva, diversamente ragionando, dovrebbe escludersi la possibilità per le parti originarie del giudizio (rispetto alle quali già operano le maturate preclusioni) di replicare alle domande nuove del terzo, con evidente pregiudizio al diritto di difesa. Nello stesso senso, infine, si è richiamata la disciplina del processo del lavoro in virtù della quale la possibilità per il terzo di intervenire ai sensi dell'art. 105 c.p.c. è espressamente ammessa entro il termine stabilito per la costituzione del convenuto (art. 419 c.p.c.).

Diversa soluzione è stata accolta, a partire dalla sentenza n. 14.5.1999 n. 4771, dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 14.11.2011 n. 23759; cass. 16.10.2008 n. 25264; Cass. 3.10.2007 n. 20987; Cass. 14.2.2006 n. 3186).

Muovendo dalla considerazione per la quale l'essenza dell'intervento principale e di quello adesivo autonomo sta proprio nella proposizione di una domanda, l'indirizzo in esame, sulla base dell'art. 268, comma 1, c.p.c., ammette la possibilità di un intervento volontario e, quindi, della proposizione da parte del terzo di una nuova domanda, sino al momento della precisazione delle conclusioni. Del resto, si dice, la tesi dell'inammissibilità delle domande nuove proposte dal terzo intervenuto volontariamente in un processo già in fase avanzata ha per effetto il sostanziale svuotamento dell'istituto dell'intervento del terzo (che, escluso il caso di intervento esercitato entro il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, quindi, anteriormente alla prima udienza, troverebbe applicazione, di fatto, nelle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente), con conseguente frustrazione della pur meritevole ratio dell'istituto disciplinato all'art. 105 c.p.c. che trova fondamento nell'esigenza di economia dei giudizi e di riduzione del rischio di contraddittorietà dei giudicati. La necessità di contemperare tale ratio con la salvaguardia dell'economia interna del processo tra le parti originarie (e, quindi, con il principio di ragionevole durata del processo) induce la Suprema Corte a ritenere che il terzo interventore volontario, pur non vedendosi preclusa l'attività assertiva, non può avanzare istanze istruttorie non più formulabili dalle parti originarie del giudizio.

L'orientamento appena riportato è apparso inappagante ai fautori di una terza tesi (sostenuta, da quanto risulta, solo da una parte della dottrina) secondo la quale il terzo intervenuto volontariamente non solo non incontra preclusioni assertive, ma, neppure, incorre in decadenze istruttorie. La possibilità di scindere l'attività assertiva da quella istruttoria, infatti, oltre a non essere espressamente contemplata da parte del legislatore è apparsa, secondo questa tesi, anche difficilmente compatibile con i principi desumibili dall'art. 24 Cost. e con la correlazione tra domanda e prova (art. 2697 c.c.). L'irrazionalità del sistema risultante dall'accoglimento delle altre due tesi sarebbe del resto accentuata dal fatto che, sovente, il carattere tardivo dell'intervento non è imputabile al terzo. Ancora, si osserva che la soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità comporta una riduzione tanto significativa delle possibilità di accoglimento delle domande proposte dal terzo da avere un effetto fortemente dissuasivo dell'intervento ex art. 105 c.p.c.; in altri termini, in via di fatto, si realizzerebbe quel sostanziale svuotamento dell'istituto dell'intervento volontario che la Suprema Corte tenta di evitare. Da ultimo, si è detto che l'esigenza di assicurare la celere definizione del singolo giudizio non ha valore prevalente, in una prospettiva di sistema, rispetto alla riduzione del numero dei giudizi, derivante dalla possibilità per il terzo di intervenire senza preclusioni in un giudizio instaurato tra altre parti, senza necessità di far valere la propria posizione in un separato processo.

Ritiene il Giudicante che tra gli orientamenti suddetti, che tentano di comporre un oggettivo difetto di coordinamento tra la lettera dei due commi dell'art. 268 c. p.c., sia preferibile quello della giurisprudenza di legittimità.

Premesso che l'essenza dell'intervento principale e di quello adesivo autonomo sta inevitabilmente nella proposizione di una nuova domanda (con conseguente ampliamento del thema decidendum), la tesi dell'inammissibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c., una volta decorso il termine per la costituzione del convenuto, non è conciliabile con la lettera dell'art. 268, comma 1, c.p.c..

Inoltre, il fatto che l'art. 268 c.p.c. non abbia portata limitata alle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente, ma anche all'intervento volontario principale e adesivo autonomo, discende proprio dal secondo comma di tale norma, il quale, nell'inciso finale, esclude la sussistenza di preclusioni per il terzo intervenuto per l'integrazione necessaria del contraddittorio. La distinzione in ordine alle facoltà processuali esercitabili dal terzo, dunque, non va rapportata al carattere

principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente dell'intervento (ipotesi tutte riconducibili all'astratta previsione dell'art. 268 c.p.c.), ma alla natura facoltativa o necessaria dell'intervento.

Il distinto regime vigente tra attività assertiva e attività istruttoria, pur non trovando fondamento immediato nella lettera della legge, ha tuttavia fondamento proprio nell'esigenza di coordinamento dei due commi della norma in esame.

È indubbio che le preclusioni istruttorie nelle quali, secondo l'impostazione accolta, incorre il terzo costituiscono una forte compressione delle posizioni tutelate all'art. 24 Cost. Non pare tuttavia possibile rinvenire una violazione della norma da ultimo citata, atteso che il terzo rimane libero di scegliere se avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 105 c.p.c. ovvero di far valere (con piena attuazione dell'art. 24 Cost.) il proprio diritto in un distinto giudizio (eventualmente riunibile a quello già pendente) ovvero, sussistendone i presupposti, con l'opposizione di terzo. L'adozione di una delle due strategie dipende, evidentemente, dalla valutazione compiuta dal terzo in ordine alla possibilità di vedere accolta la propria domanda sulla base delle prove già introdotte dalle altre parti.

Del resto non sembra decisiva nel senso del rigetto della tesi accolta l'osservazione secondo la quale la proposizione di una nuova domanda da parte del terzo può comportare un pregiudizio al diritto di difesa delle parti. Appare infatti evidente che, proprio in attuazione dell'art. 24 Cost., dovrebbe in simili ipotesi consentirsi alle parti originarie la replica alle domande del terzo.

Né appare convincente la sostanziale equiparazione proposta dalla dottrina tra il diritto alla celerità del singolo processo (che, come detto, trova fondamento nell'art. 111 Cost.) e l'esigenza di evitare la proliferazione di giudizi tra loro connessi. Se, infatti, il regime delle preclusioni delineato dalla riforma del 1990 è, come osservato, strumento fondamentale deputato alla realizzazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo il "simultaneus processus non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori (s..) sicché la sua inattuabilità non lede né il diritto di azione né quello di difesa, se la pretesa sostanziale del soggetto possa essere fatta valere nella competente, pur distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa" (Corte Cost. 215/2005).

Attesa l'ammissibilità dell'intervento di Bieffe5 s.p.a., la sua domanda deve essere esaminata nel merito e rigettata.

Essa si basa, per lo più, sui medesimi argomenti svolti da Ktesios s.p.a. (inesistenza di un contratto; in subordine, nullità del contratto per difetto di causa), in precedenza già valutati e ritenuti infondati.

L'interveniente assume altresì l'inefficacia del contratto per violazione dell'art. 1341 c.c..

Tuttavia, il richiamo al regolamento approvato con la ridetta delibera n. 46/2007, contenuto nel modulo per l'accreditamento pacificamente sottoscritto dalla società Bieffe5, con un formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tale regolamento, facilmente conoscibile mediante visione sul sito internet dell'istituto, assegna alle disposizioni del regolamento, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae alla specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cpv. c.c., irrilevante essendo l'unilateralità della predisposizione del modulo.

Nessuna domanda riconvenzionale è stata sollevata nei confronti della parte intervenuta dall'Inps, che si è limitato a chiedere la declaratoria di inammissibilità dell'intervento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza di apposita nota, come in dispositivo, utilizzando i criteri di cui al D.M. Giustizia 20.7.2012 n. 140, applicabile a tutte le liquidazioni eseguite dopo la sua entrata in vigore.”.

§ 3. – Ha proposto appello la Bieffe5 s.p.a. rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare : In riforma della sentenza n. 22203/13 del Tribunale di Roma pubblicata il 7 novembre 2013, ed in accoglimento delle richieste di Bieffe5 s.p.a. (ora FINDOMESTIC BANCA S.P.A.), previo accertamento dell'illegittimità della disposizione contenuta nell'articolo 12 della deliberazione 9 maggio 2007 n. 46 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per tutto quanto esposto in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto da Bieffe5 s.p.a. (ora FINDOMESTIC BANCA S.P.A.) all'INPS stesso, a titolo di rimborso di oneri asseritamente inerenti l'attività di gestione delle cessioni del quinto notificate ad esso Istituto, con particolare riferimento agli importi pretesi per le annualità 2007 e 2008 e seguenti. Con espressa riserva di ripetere quanto erroneamente versato per l'anno 2007 In subordine e per la non creduta ipotesi in cui si dovesse mai ritenere perfezionato un accordo tra le parti con la semplice sottoscrizione del “modulo di accreditamento” descritto in narrativa, dichiarare la nullità parziale, ai sensi dell'articolo 1418, commi 1 e 2, e dell'articolo 1419 cod. civ., ovvero in subordine ancora l'inefficacia per contrarietà al disposto dell'art. 1341 c.c., delle disposizioni contenute nell'articolo 12 della Delibera del CdA dell'Istituto n. 46 del 9 maggio 2007, per i medesimi motivi esposti e, conseguentemente, dichiarare che comunque nulla è dovuto all'INPS dalla Bieffe5 Spa (ora FINDOMESTIC S.P.A.), a titolo di rimborso oneri per l'attività di cessione del quinto; In ogni caso Stante l' intervento dell'odierna appellante nel giudizio di primo grado, accogliere tutte le domande formulate in giudizio da Ktesios s.p.a., (ora LKTS S.P.A.) e riproposte in appello. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”.*

Ha resistito Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.) rassegnando le seguenti conclusioni: “*...dichiarare che per i soggetti che non aderiscono alla Convenzione proposta dall'Istituto Fondazione INPS deve essere applicata la Legge istitutiva della cessione (DPR 180/50) e le operazioni debbono essere amministrate gratuitamente. Per l'effetto, accertata l'illegittimità della disposizione a carico degli istituti finanziatori non convenzionati disposta dall'Ente medesimo, dichiarare che nulla è dovuto dalla Lkts s.p.a in liquidazione all'INPS a titolo di rimborso degli oneri asseritamente inerenti l'attività di gestione delle cessioni del quinto notificate ad esso istituto, con particolare riferimento agli importi pretesi come meglio indicato in narrativa e nella documentazione prodotta, nonché per ogni futura annualità. In ogni caso anche accertando e dichiarando che la semplice notifica dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi del DPR 180/50 producono nei confronti dell'INPS gli effetti e le obbligazioni poste dalla Legge medesima a carico del debitore terzo ceduto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA del primo e secondo grado del giudizio, previa revoca della condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata.”.*

Ha resistito l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'intervento spiegato da Bieffe5 S.p.A. in data 22/7/2010 in quanto tardivo; respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto. In accoglimento dell'appello incidentale, in contraddittorio di parte appellante, riformare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado da parte appellata per tardività; in ogni caso rigettare integralmente il medesimo. Condannare le controparti al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio in favore dell'INPS.”.*

All'udienza del 24/1/2019 la causa, nelle more assegnata al giudice ausiliario, è stata trattenuta in decisione; a seguito delle dimissioni del predetto giudice la causa è stata rimessa sul ruolo e

riassegnata. All'udienza del 10/09/2021 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito la Corte ha deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c..

§ 4. – L'appello principale proposto dalla Bieffe5 s.p.a. contiene tre motivi.

§ 4.1 – Il primo è intitolato: “*Inesistenza di contratto con INPS*”.

Con tale motivo l'appellante principale si duole dell'affermazione del Tribunale per cui l'onere di corrispondere al debitore ceduto la somma annua di € 65 per ogni contratto concluso fosse condizione accettata al momento dell'accreditamento dell'11/6/2007, che costituiva negozio regolato da fonte esterna regolamentare, rappresentata dalla delibera del 9 maggio 2007 n. 46 dell'INPS. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che il debitore ceduto INPS, il quale sarebbe stato estraneo al rapporto di mutuo e non avrebbe potuto opporsi alla cessione del credito, avrebbe arbitrariamente stabilito che l'esecuzione della cessione fosse subordinata all'accettazione delle condizioni da esso unilateralmente imposte, senza che la legge e le circolari attuative che regolavano i prestiti con cessione di quote della pensione prevedessero simili condizioni. La sottoscrizione del modulo di accreditamento non avrebbe impegnato contrattualmente Bieffe5 s.p.a. alle condizioni della regolamentazione del 9 maggio 2007, non accettate né conoscibili.

Il motivo è infondato.

All'esplicito fine di consentire all'INPS di dare corso ai prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione, la Bieffe5 s.p.a. sottoscriveva l'11/6/2007 il “Modulo di accreditamento”, con l'espressa clausola secondo cui “*La sottoscrizione del presente modulo rappresenta formale accettazione del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 9/5/2007, di cui si può prendere visione sul sito Internet dell'istituto*”.

Tale deliberazione n. 46 del 9.5.2007 aveva approvato le disposizioni applicative per la cessione del quinto della pensione, che avevano posto a carico degli intermediari finanziari cessionari, i quali non avevano sottoscritto la convenzione di cui al D.M. n. 313/2006 (come la società Bieffe5 s.p.a.), l'obbligo di corrispondere all'istituto un onere annuo per l'attività prestata pari a € 65,00 per ciascun contratto di cessione, più gravoso rispetto a quello degli intermediari finanziari convenzionati.

La stipulazione di convenzioni tra enti previdenziali e gli istituti finanziatori è espressamente prevista dall'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 313/2006, che ha dato attuazione all'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005 (convertito nella L. n. 80/2005), il quale aveva disciplinato l'erogazione per i pensionati di prestiti garantiti dalla cessione di quote di pensione fino al quinto.

Le convenzioni hanno, tuttavia, lo scopo, espressamente previsto dalla norma, di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle medie di mercato, sicché, per un verso, gli istituti finanziatori si impegnano a rinunciare a parte del proprio utile e, per altro verso, gli enti previdenziali si impegnano a contenere i costi degli oneri a proprio carico, che vanno dal calcolo della quota cedibile alla trattenuta da versare all'istituto finanziario, al fine di rendere l'operazione complessivamente più conveniente per il pensionato.

Scegliendo di non accedere a convenzione, Bieffe5 s.p.a. ha mostrato convenienza ad essere semplicemente accreditata, restando i suoi rapporti con l'ente previdenziale regolati dall'atto dell'11/6/2007, integrato col regolamento dell'INPS del 9/5/2007, che consente l'erogazione degli speciali prestiti estinguibili con la cessione di quota del trattamento pensionistico.

Non vale obiettare che l'ente pensionistico sarebbe obbligato, per effetto della notifica della cessione del credito, a versare gratuitamente la quota del trattamento pensionistico ceduta, e che non potrebbe opporsi al pagamento pretendendo un compenso, perché, nella consapevolezza che la quota cedibile potesse essere calcolata soltanto dall'ente erogatore, con oneri che avrebbero richiesto l'impiego di personale e di risorse informatiche aggiuntive, l'istituto finanziatore e l'ente pensionistico hanno volontariamente e consapevolmente convenuto di riconoscere un compenso all'INPS.

Le condizioni alle quali l'INPS avrebbe dato esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi dagli intermediari autorizzati furono, invero, liberamente accettate da Bieffe5 s.p.a. con la sottoscrizione del 11/6/2007, che specifica quali adempimenti l'ente previdenziale avrebbe curato nell'interesse dell'istituto finanziatore, il quale si impegnavano a riconoscere un compenso, con un accordo che dà speditezza e concretezza alla complessa operazione di prestito da estinguersi con cessione di quote del trattamento pensionistico prevista dalla legge.

La predisposizione di tali condizioni non è pertanto arbitraria, né rileva che non sarebbero state concordate ma unilateralmente fissate, giacché la loro volontaria e consapevole accettazione rende impegnativo per Bieffe5 s.p.a. il pagamento del compenso, a nulla rilevando che la legge o le circolari attuative che regolavano i prestiti con cessione di quote della pensione non prevedessero simili condizioni.

§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Nullità della clausola n. 12 per difetto di causa”.

Con tale motivo l'appellante principale si duole dell'affermazione del Tribunale per cui la pretesa del compenso è giustificata dalla circostanza che l'INPS deve affrontare notevoli costi per l'espletamento del servizio, che si aggiungono a quelli dell'attività istituzionale, trascurando che tale previsione di rimborso degli oneri contenuta all'articolo 12 delle “Disposizioni per la cessione del quinto” sarebbe nulla per difetto assoluto di causa, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., in quanto, notiziato dell'avvenuta cessione del credito o anche accettandola, il debitore ceduto resta estraneo all'accordo di cessione tra cedente e cessionario, non potendo avanzare pretese con riguardo a quel rapporto.

Il motivo è infondato.

Il rapporto di cessione del credito tra cedente e cessionario non è causa della pretesa di rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti dal debitore ceduto, ma ne fornisce ampia occasione.

E' vero che il debitore ceduto non è parte del contratto di cessione, non assumendo alcun diritto o obbligo che abbia titolo in tale contratto, e incidendo la sua accettazione o la notificazione a lui fatta dal cedente o dal cessionario esclusivamente sull'efficacia della cessione nei suoi confronti, tuttavia il debitore ceduto è parte del rapporto obbligatorio ceduto.

In tale veste l'INPS, pure estranea al rapporto di cessione, ma chiamato dagli istituti finanziatori a quantificare la quota del quinto del trattamento pensionistico per un considerevole numero di assistiti sull'intero territorio nazionale e a sostituire il beneficiario di tale quota di trattamento, deve poter fronteggiare la richiesta dotandosi di personale e di risorse informatiche aggiuntive.

E' evidente, pertanto, che tutti i soggetti coinvolti nell'operazione siano interessati ad un pagamento puntuale ed esatto, una volta che il contratto di cessione sia stato reso efficace nei confronti del debitore ceduto, occorrendo per la effettiva funzionalità della complessa operazione di prestito che gli stessi soggetti si facciano carico del rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti

dall'INPS, avuto pure riguardo ai lauti guadagni che la rilevante quota di mercato acquisita dai finanziatori favorisce, una volta estesa la cessione del quinto alla vastissima categoria dei pensionati.

Ecco, quindi, che, in ipotesi di stipulazione di convenzione tra enti previdenziali e istituti finanziatori di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 313/2006, destinata ad assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle medie di mercato, gli istituti finanziatori versino minori rimborsi all'ente previdenziale a fronte di minore utile ricavato dall'operazione, mentre in assenza di convenzione trova ampia giustificazione la previsione negoziale liberamente accettata che a maggiori ricavi per il finanziatore corrisponda l'integrale rimborso degli oneri aggiuntivi.

§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “*Inefficacia della clausola n. 12 per violazione dell'art. 1341, 1° e 2° comma c.c.*”.

Con tale motivo l'appellante principale lamenta che la sottoscrizione dell'atto del 11/6/2007 costituirebbe adesione a clausole generali unilateralmente predisposte, le quali sarebbero inefficaci per violazione dell'art. 1341 c.c.. Il Tribunale che aveva affermato l'effettiva conoscenza avrebbe trascurato che le condizioni del regolamento non sarebbero state allegate all'atto, che la loro conoscenza sarebbe stata complessa e difficoltosa atteso il rinvio al sito internet dell'Istituto. Inoltre, l'art. 12 della delibera n. 46/2007 avrebbe previsto una proroga tacita o una rinnovazione contrattuale e sarebbe stata clausola vessatoria la quale avrebbe dovuto essere espressamente richiamata e specificamente approvata per iscritto.

Il motivo è infondato.

Pur tralasciando la natura di regolamento di un ente previdenziale della delibera n. 46/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, che ascriverebbe le condizioni alla regolamentazione pubblica piuttosto che a generiche condizioni di contratto unilateralmente predisposte, la previsione di un rimborso per oneri aggiuntivi occasionati da una serie di incombenze richieste all'Istituto non costituirebbe clausola vessatoria rientrando nelle tassative ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 c.c., la quale avrebbe dovuto impegnare il contraente ad approvarla specificamente previo espresso richiamo.

Al più costituirebbe controprestazione ricompresa nel richiamo all'intero “...*regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 9/5/2007...*” la cui conoscenza, ai fini dell'efficacia di cui al primo comma dell'art. 1341 c.c., è implicita nella “...*formale accettazione...*”, rilevando in ogni caso, la sua agevole e immediata conoscibilità favorita dalla esplicita notazione che di tale regolamento “...*si può prendere visione sul sito Internet dell'istituto*”.

Non vale obiettare che la previsione annua del compenso per l'attività prestata determinerebbe una proroga tacita o una rinnovazione contrattuale rilevante ai fini della vessatorietà di cui al secondo comma dell'art. 1341 c.c., perché la periodicità annuale del pagamento per ciascun contratto di cessione, che impegna in rimborsi normalmente pluriennali, non costituisce automatica proroga o automatica rinnovazione di contratti che abbiano termine nell'anno.

§ 5. – L'appello incidentale proposto da Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.) contiene due motivi.

§ 5.1 – Il primo è intitolato: “*Violazione e falsa applicazione delle norme giuridiche e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie de qua*”.

Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la natura convenzionale dell'accreditamento, riservato dall'INPS agli enti che si sarebbero

convenzionati, conferendo impropria efficacia contrattuale al regolamento n. 46/2007 richiamato. Secondo l'appellante le imprese che operavano nella cessione del quinto, cui era riservata per legge la concessione di prestiti, non avrebbero potuto rinunciare al "prodotto per i pensionati INPS", rinuncia che ne avrebbe determinato l'uscita dal mercato, configurandosi l'accredito come una costrizione, attesa l'impossibilità di accedere alla convenzione a causa dei tassi imposti e l'inibizione dell'uso delle reti di vendita. Secondo l'appellante l'art. 4 del DM n. 313/06, non prevedendo l'onerosità della cessione, l'avrebbe esclusa, sicché il Tribunale assecondando l'interpretazione errata della normativa da parte dell'INPS, avrebbe confuso gli istituti della cessione del quinto regolata dal DPR 180/1950 e della delegazione convenzionale di pagamento di cui alla Circolare 63/1996 del MEF, per la quale valeva l'onerosità.

Il motivo è infondato.

Le opportunità per gli operatori finanziari concesse dall'estensione legislativa della cessione del quinto ai pensionati pubblici e privati hanno generato un'importante crescita del mercato finanziario delle cessioni e posto nuove esigenze a tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, gli operatori finanziari hanno potuto contare su nuovi e lucrosi affari, mentre gli enti previdenziali hanno visto crescere le incombenze a loro carico.

In tale contesto, e in difetto di una regolamentazione pubblica che resolvesse ogni aspetto dei contrapposti interessi, ha trovato spazio lo strumento negoziale, attraverso la regolamentazione privata delle condizioni alle quali l'INPS avrebbe dato seguito alle operazioni di conteggio del quinto su ciascun trattamento pensionistico e di pagamento, tutte le volte che gli istituti finanziari non avessero inteso stipulare le convenzioni espressamente previste dall'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 313/2006, che ha dato attuazione all'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005 (convertito nella L. n. 80/2005).

Tale regolamentazione privata, di cui alla deliberazione n. 46 del 9.5.2007, richiamata nel "Modulo di accredito" che l'INPS offriva alla sottoscrizione degli istituti finanziari che sceglievano di non convenzionarsi, costituisce un libero esercizio della propria autonomia negoziale, non vietato dalle norme di regolamentazione della cessione del quinto, né invalidabile, in mancanza di incisione della libertà di autodeterminazione dell'operatore finanziario, che volontariamente e consapevolmente decide di non convenzionarsi, onde massimizzare i propri profitti, che sarebbero stati ridotti dall'impegno a praticare tassi inferiori a quelli medi di mercato, pure a fronte del versamento di minori rimborsi per l'attività prestata dall'ente previdenziale, restando indimostrato che Ktesios S.p.a. disponesse di reti di vendita, cui le convenzioni vietavano il finanziamento, e che tale fosse il motivo del mancato convenzionamento.

Quanto alla confusione tra gli istituti della cessione del quinto regolata dal DPR 180/1950 e della delegazione convenzionale di pagamento di cui alla Circolare 63/1996 del MEF, in realtà il Tribunale ha mostrato di avere ben chiara la differenza tra i due istituti, né ha mutuato l'onerosità delle operazioni disimpegnate dall'INPS nelle cessioni del quinto dalla disciplina della delegazione di pagamento, ma ha semmai ricercato un fondamento negoziale e convenzionale per la remunerazione dell'attività dell'Istituto.

§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: *"Sulla asserita possibilità che la prestazione sia svolta a titolo oneroso, errata interpretazione della circolare n. 63/1996"*.

Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che le disposizioni di cui al D.P.R. n. 180/1950 e al D.M. n. 313/2006 (e, prima ancora, l'art. 1260 c.c.) si limitano a non prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'ente pensionistico, terzo

ceduto, ma non impediscono alle parti di pattuire la spettanza di tale rimborso, trascurando che le circolari del MEF n. 63/1996 e n. 1/2011 predicano per le cessioni disciplinate dal D.P.R. n. 180/1950 un obbligo legale di dare corso gratuitamente agli adempimenti amministrativi, a meno di convenzione, giustificandosi l'onerosità soltanto per le cessioni discrezionali quali le delegazioni convenzionali di pagamento. Il Tribunale avrebbe anche contraddittoriamente affermato che la regolamentazione nell'ambito del MEF avrebbe avuto presupposti diversi da quelli in ambito dell'INPS.

Il motivo è infondato.

Già il Tribunale ha dato conto della limitata portata di una regolamentazione amministrativa tutta interna all'ordinamento particolare che l'ha adottata, quale quella contenuta nelle circolari del MEF n. 63/1996 e n. 1/2011, affatto vincolante per l'interprete.

E' di tutta evidenza che tale regolamentazione sia stata dettata in un momento in cui la cessione del quinto era istituito riservato ai dipendenti pubblici e aveva un limitato impatto sulla gestione amministrativa dell'erogatore degli stipendi, determinato pure a contenere aggravii di spesa per i soggetti coinvolti nell'operazione dal valore più assistenziale che finanziario.

In ogni caso, le ragioni a favore della gratuità dell'operazione di cessione e della onerosità della delegazione convenzionale di pagamento non colgono nel segno, perché eventuali margini di discrezionalità dell'Amministrazione nei finanziamenti rimborsabili con l'ulteriore quinto dello stipendio non rilevano ai fini della rimborsabilità degli oneri di disimpegno del servizio, sostenuti nella stessa misura una volta concesso il finanziamento, né potendosi sostenere che il pagamento del debitore ceduto sarebbe doveroso per legge nella cessione del quinto e discrezionale nella delegazione convenzionale di pagamento.

Vero è che l'evoluzione degli istituti, sovrapponibili sul piano delle ragioni che giustificano il rimborso, conduce alla previsione anche normativa di convenzioni che risolvano pattiziamente la questione della ripartizione dei costi tra i soggetti coinvolti nell'operazione, affermandosi il principio per cui gli istituti finanziari debbano concorrere all'aggravio di spese generato per l'ente previdenziale dall'incremento delle operazioni di finanziamento.

In tale quadro non è neppure contraddittoria l'affermazione del Tribunale per cui la regolamentazione nell'ambito del MEF aveva avuto presupposti diversi da quelli in ambito dell'INPS, attesa la assai più estesa platea di pensionati pubblici e privati assistiti dall'Istituto, a fronte del numero di dipendenti del MEF che accedono ai finanziamenti di operatori, i quali pure vengono esonerati dal concorrere ai rimborsi degli oneri sostenuti dall'Amministrazione.

§ 6. – L'appello incidentale proposto dall'INPS contiene un unico motivo.

Con esso l'appellante incidentale si duole che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato ammissibile l'intervento di Bieffe5 s.p.a., laddove proponendo questa una domanda nuova avrebbe dovuto soggiacere al regime delle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 C.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, dopo una lunga ed esauriente disamina dell'istituto processuale e delle diverse opzioni interpretative, e dopo aver costantemente verificato le soluzioni alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ha aderito alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tesi dell'inammissibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c., una volta decorso il termine per la costituzione del convenuto, non è conciliabile con la lettera dell'art. 268, comma 1, c.p.c., spiegando pure perché l'art. 268 c.p.c. non abbia portata limitata alle sole ipotesi di

intervento adesivo dipendente, e dando conto delle ragioni per cui le preclusioni istruttorie che gravano sull'interventore non comprimono il suo diritto costituzionale di difesa.

Tali ragioni non sono state oggetto di critica specifica, derivandone l'inammissibilità dell'appello incidentale.

§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.) e INPS e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto allo scaglione (da € 1.000.001 a € 2.000.000) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, mentre vanno compensate nel rapporto processuale tra FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (già BIEFFE5 S.p.A.) e INPS per la reciproca soccombenza.

§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante principale e degli appellanti in via incidentale.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (già BIEFFE5 S.p.A.) nei confronti di Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.) e di INPS, nonché sugli appelli incidentali di Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.) e di INPS, contro la sentenza n. 22203 depositata il 7/11/2013 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – rigetta l'appello principale proposto da FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (già BIEFFE5 S.p.A.) e l'appello incidentale proposto da Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.);
2. – dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall'INPS;
3. – conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Roma impugnata;
4. – condanna Lkts s.p.a in liquidazione (già Ktesios S.p.a.) al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS liquidate in complessivi € 32.381,00, di cui € 7.064,00 per la fase di studio, € 4.107,00 per la fase introduttiva, € 9.464,00 per la fase di trattazione, € 11.746,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge
5. – compensa integralmente le spese di lite tra FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (già BIEFFE5 S.p.A.) e l'INPS;
6. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 10/9/2021.

L'estensore

Marco Emilio Luigi Cirillo

Il presidente

Maria Enrica Puoti